MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e s.m.i.;
VISTO il regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e s.m.i.;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e sue s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e s.m.i.;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i. concernente la "Legge di contabilità e finanza pubblica";
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile;
VISTO il decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria", convertito nella legge 17 dicembre 2018 n. 136, con il quale, ai sensi dell'art. 25 quater, a decorrere dall'anno 2019 gli oneri relativi agli interventi in materia di politiche migratorie, di cui all'articolo 45 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, per gli interventi di competenza nazionale afferenti al Fondo nazionale per le politiche migratorie, per l'ammontare di 7 milioni di euro, sono trasferiti, per le medesime finalità, dal Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000 n. 328, su appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell'ambito del programma "Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate" della missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti";
VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" il cui comma 286 ha incrementato il "Fondo nazionale per le politiche migratorie" di euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2019;
VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";
VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2022, concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025 e, in particolare, la Tabella 4;
VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 dicembre 2022, n. 229 di adozione dell'Atto di indirizzo per l'individuazione delle priorità politiche per l'anno 2023;
VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali";

VISTO il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, recante il "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali", il quale all'art. 10 individua le funzioni attribuite alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione;
VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 gennaio 2022 n. 13, recante "Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 del 12 marzo 2022, registrato dalla Corte dei conti il 14 febbraio 2022, il quale all'art. 11 articola la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione in tre uffici di livello dirigenziale non generale denominati divisioni;
VISTO il D.M. n. 12 dell'8 febbraio 2023, recante il visto di regolarità dell'Ufficio Centrale del bilancio n. 77 apposto in data 22 febbraio 2023, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa per l'anno 2023;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 aprile 2023, registrato dalla Corte dei conti il 31 maggio 2023 al n. 1750, di conferimento alla dott.ssa Stefania Congia, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione a decorrere dal 27 aprile 2023 e per la durata di tre anni, come stabilito dall'art. 4 del D.P.C.M. citato;
VISTA la Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 (l'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile), che, riconoscendo l'importanza della dimensione regionale e sub-regionale per la realizzazione di azioni concrete a livello nazionale, esorta le istituzioni pubbliche a lavorare con le autorità regionali e locali, al fine di rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;
CONSIDERATO che la Commissione europea nel Piano d'Azione sull'integrazione dei cittadini di Paesi Terzi (2016) incoraggia gli Stati membri ad adottare nelle politiche di integrazione un approccio multi-level attraverso il coinvolgimento dei diversi *stakeholders*, anche non governativi;
VISTO il Documento di sintesi sui settori di investimento prioritari per l'attuazione efficace delle politiche di coesione 2021-2027 nel quale la Commissione europea riconosce l'ampia diversità geografica di "territori" che caratterizza il nostro Paese, e individua l'opportunità di rafforzare i partenariati e le politiche dal basso, con una maggiore partecipazione delle città, degli altri enti locali e dei partner economici e sociali, al fine di garantire un'attuazione tempestiva ed efficace delle strategie territoriali e urbane integrate;
CONSIDERATO che la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione esercita, tra le altre, funzioni di coordinamento in tema di politiche per l'integrazione dei cittadini migranti e di gestione delle risorse per le politiche migratorie e alla stessa è inoltre assegnato il compito di promuovere e curare le iniziative afferenti alle politiche attive e al coinvolgimento dei servizi competenti nelle attività di inserimento e reinserimento lavorativo dei lavoratori stranieri;
VISTO l'articolo 4-bis del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i., recante il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", che definisce l'integrazione come un processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società;
VISTO, altresì, l'articolo 42 del sopracitato D. Lgs. 25 luglio, n. 286 il quale prevede che lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, partecipino alla definizione e realizzazione delle misure di integrazione sociale degli stranieri;
VISTO inoltre l'art. 45 del medesimo D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, istitutivo del Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento di iniziative nel settore ivi individuate da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni;
VISTO l'articolo 118 co.1 della Costituzione, il quale prevede che le funzioni amministrative, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, siano attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato e al co. 4 statuisce che

“Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
VISTO l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e s.m.i.;
VISTA la nota prot. n. 35/2557 del 01.08.2019 con la quale Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione ha rivolto alle Città Metropolitane, alle Città capoluogo di Regione e alle Città italiane capoluogo di provincia prime per incidenza di cittadini stranieri residenti, una richiesta di manifestazione di interesse per la presentazione di progetti dedicati all’inclusione dei cittadini di Paesi terzi nelle aree urbane a maggiore vulnerabilità sociale, da finanziare con il Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie;
VISTA la nota prot. n. PG400982 del 12.09.2019 con la quale il Comune di Bologna ha formalmente manifestato l’adesione all’iniziativa, trasmettendo la proposta progettuale denominata “NAUSICAA” che individua le linee di intervento che si intendono realizzare, unitamente al relativo piano finanziario e al cronoprogramma;
VISTA la nota prot. n. 3520 del 2 dicembre 2019 con la quale la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione ha comunicato l’approvazione della richiesta di finanziamento relativa alla proposta progettuale denominata “NAUSICAA”, presentata dal Comune di Bologna per un importo pari a € 1.500.000,00;
VISTA la Convenzione di Sovvenzione stipulata in data 16.12.2019 tra il Comune di Bologna e la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione con la quale vengono disciplinati i rapporti concernenti i rispettivi diritti ed obblighi relativi alla concessione di finanziamento finalizzato alla realizzazione del progetto “NAUSICAA” per un importo massimo pari a complessivi € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00) e per una durata di 24 mesi;
VISTO il Decreto direttoriale n. 135 del 16.12.2019 di approvazione della Convenzione di Sovvenzione sottoscritta in data 16.12.2019 di cui al capoverso precedente, registrato con il visto di regolarità amministrativo-contabile dal competente Ufficio Centrale del Bilancio al n. 22 in data 10.01.2020 e altresì ammesso al visto di registrazione dal competente Ufficio di Controllo della Corte dei Conti col n. 87 del 14.01.2020;
VISTA la legge 196/2009, così come modificata dalla legge n. 163 del 4 agosto 2016 e dal decreto legislativo n. 29 del 16 marzo 2018, che prevede la possibilità per le amministrazioni centrali di assumere impegni pluriennali con imputazione della spesa in più esercizi finanziari nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio in cui le obbligazioni sono esigibili;
VISTA la nota prot. n. 248 del 20.01.2021 con la quale la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, facendo seguito alle richieste di proroga dell’attività progettuale, ha prorogato il termine conclusivo dei progetti, inizialmente previsto per il 27 gennaio 2022, al 27 luglio 2022;
VISTA la nota prot. n. 233 del 28.01.2022, con la quale la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, facendo seguito alle richieste di proroga dell’attività progettuale, ha comunicato l’intenzione di valutare la possibilità di concedere una proroga del termine conclusivo del progetto, previsto per il giorno 27 luglio 2022 chiedendo di voler comunicare entro il 10.02.2022 la volontà di usufruire di una proroga della attività pari a 12 mesi, come previsto dall’art. 4.3 della Convenzione di sovvenzione;
VISTA la nota prot. I. n. 334 dell’08.02.2022, con cui il Comune di Bologna ha manifestato la volontà di aderire alla proroga non onerosa delle attività;
VISTA la nota prot. n. 445 del 16.02.2022, con la quale la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione ha prorogato la data di conclusione dei progetti ammessi a finanziamento al 27 luglio 2023;
VISTA la nota prot. n. 3208 dell’8.11.2022 con la quale la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione ha comunicato l’intenzione di valutare la possibilità di concedere una proroga onerosa del termine conclusivo del progetto, inizialmente previsto per il giorno 27 luglio 2023 chiedendo di voler comunicare entro il 25.11.2022 la volontà di usufruire di una proroga onerosa delle attività pari a 18 mesi e per un importo pari a € 800.000,00;

VISTA la nota prot. I. n. 3434 del 28.11.2022 il Comune di Bologna ha comunicato la volontà di aderire alla richiesta di proroga onerosa relativa al progetto "Nausicaa", per 18 mesi e per un importo pari ad € 800.000,00;
VISTA la nota prot. n. 2026 del 10.07.2023, con la quale la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione ha chiesto al Comune di Bologna di voler trasmettere la rimodulazione del progetto alla luce della nuova tempistica e delle nuove risorse finanziarie;
VISTA la mail prot. E. n. 2118 del 20.07.2023 e successiva integrazione prot. E. n. 2180 del 25.07.2023, con la quale il Comune di Bologna ha trasmesso la riformulazione delle attività del progetto con i relativi budget ed il cronoprogramma;
CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità delle azioni realizzate nell'ambito del progetto in parola al fine di massimizzare l'efficacia degli interventi;
VISTO l'accordo modificativo della convenzione di sovvenzione per la realizzazione del progetto di inclusione dei cittadini di Paesi Terzi nelle aree urbane a maggiore vulnerabilità sociale "NAUSICAA" con cui è stata disposta la proroga onerosa delle attività al 27 gennaio 2025, sottoscritto in data 26.07.2023;
RITENUTO il medesimo accordo regolare nella forma e nella sostanza;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria per gli anni 2023, 2024 e 2025 a valere sul Cap. 3783 "Fondo nazionale per le politiche migratorie" – P.G. 1 – Missione 27 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" - Programma 27.6 "Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate" - CDR "Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, Azione "Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale";

DECRETA

Art. 1

1. Per quanto esposto in premessa si approva l'Accordo del 26.07.2023 modificativo della Convenzione di sovvenzione stipulata in data 16.12.2019 tra la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione ed il Comune di Bologna, avente ad oggetto la proroga onerosa di 18 mesi per l'esecuzione del Progetto "NAUSICAA", finanziato con un contributo a fondo perduto aggiuntivo per un importo massimo di € 800.000,00 (euro ottocentomila/00).

Art. 2

1. Viene contestualmente impegnata la somma di € 800.000,00 (euro ottocentomila/00) in favore del Comune di Bologna (codice fiscale 01232710374) con sede in piazza Liber Paradisus n. 6, 40129 a Bologna, sul c/c di Tesoreria unica n. 0062188 intestato al Comune di Bologna.

2. La relativa spesa graverà sul Cap. 3783 "Fondo nazionale per le politiche migratorie" – P.G. 1 – Missione 27 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" - Programma 27.6 "Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate" - CDR "Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, Azione "Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale" dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le modalità di seguito indicate:

Esercizio di imputazione della spesa	Importo esigibile
Anno 2023	€ 520.000,00
Anno 2024	€ 0,00

Anno 2025	€ 280.000,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e all'Ufficio Centrale del bilancio per i controlli di competenza.

Roma, data della firma digitale



Il Direttore Generale
Stefania Congia

Firmato digitalmente da
CONGIA STEFANIA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e successive modifiche e integrazioni.